SNAP
Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia
La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Segreteria Nazionale

Prot. n° 48/SG/2023 Roma, 24 dicembre 2023

Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Servizio Polizia delle Frontiere
Direttore Dirigente Superiore della P. di S.
Dr.ssa Rosa Tabarro **- R o m a -**
Pec: dipps023.0300@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Interno
9^ Zona Polizia di Frontiera Puglia-Abruzzo-Molise
Direttore Dirigente Superiore della P. di S.
Dr.ssa Sandra Meo **- B a r i -**
Pec: dipps409.0000@pecps.poliziadistato.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Vice Prefetto Maria De Bartolomeis **- R o m a -**
Pec: dipps001.1000@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio Polizia di Frontiera Scalo Marittimo ed Aereo
Vice Questore Dr. Mario Marcone **- B a r i -**
Pec: dipps409.0200@pecps.poliziadistato.it

OGGETTO: Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Bari, diniego del congedo ordinario e dei c.d. permessi legge.

Premesso che la Legge del 23 dicembre 1977 n. 937 ha disposto l'attribuzione ai dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche di n. 6 giornate complessive di riposo in aggiunta ai congedi spettanti: due di queste giornate vanno fruite in aggiunta al congedo ordinario e le restanti quattro **vanno fruite improrogabilmente nell'arco dell'anno solare di maturazione**, a richiesta degli interessati.

Questa Organizzazione Sindacale è stata interessata da diverse segnalazioni inerenti il diniego della

concessione, al personale in servizio presso gli uffici di Polizia di Frontiera Aerea e Marittima di Bari, dei c.d. permessi legge disciplinati dalla L. 937/77 (poiché richiesti dopo la programmazione settimanale), nonché dei recuperi riposo settimanali non fruiti per esigenze di servizio.

Pur consapevoli che la "programmazione settimanale dei servizi" è necessaria per consentire all'Ufficio di organizzare i turni di servizio, tale istituto non può considerarsi vincolante per la concessione del c.d. permesso legge o del recupero del riposo settimanale soppresso.

Com'è noto, quindi, cessata l'esigenza che ne ha determinato il diniego, il dipendente **ha diritto al recupero del riposo soppresso entro e non oltre le quattro settimane successive**. Al collega, quindi, la facoltà di sceglierne la data ed all'Amministrazione, che prima ha soppresso il diritto, il buon senso di concederlo al medesimo, che dovrà comunicare con anticipo **ma, potrà farlo anche fuori dalla programmazione, non esistendo a tutt'oggi alcun vincolo normativo in tal senso**.

Ancor più infondata, anzi quì le norme prevedono espressamente il contrario, la negazione del **permesso legge 937/77, che com'è noto, può essere richiesto dal dipendente in qualsiasi momento e negato** dall'Amministrazione **solo in caso di comprovate esigenze di servizio** che, ovviamente, non dovranno riguardare esclusivamente l'interessato.

Focalizzando l'attenzione alle richieste di permessi legge ex 937/77, che come detto vanno fruiti improrogabilmente nell'arco dell'anno solare di maturazione, a richiesta degli interessati, ci siamo imbattuti in segnalazioni a dir poco imbarazzanti, che vedrebbero il dirigente in questione, "suggerire" una **modifica a posteriore del ps personale, consistente nella commutazione di un congedo ordinario in permesso legge.** Pratica questa, evidentemente *contra legem* e che addirittura si cercherebbe di far passare, come se ciò fosse possibile, come un "favore" nei confronti del collega che, vistosi negata oralmente la fruizione di tale istituto, in tal modo non andrebbe a perderlo, dovendolo necessariamente fruire nell'anno in corso.

Entrambi gli istituti di cui sopra risulterebbero **negati**, a più riprese, dal dirigente l'Ufficio di Frontiera Marittima ed Aerea di Bari Dr. Mario Marcone **senza una motivazione scritta ma in forma orale, per generiche *"esigenze di servizio".***

Qualsiasi diniego dell'Amministrazione, visto che incide su un diritto soggettivo affievolito, va posto per legge in forma scritta, senza la possibilità di "ricorrere" alla fatidica, quanto insulsa, formula: "*per esigenze di servizio*" o ancor peggio, come accadrebbe, presso il citato ufficio, negate in forma "*orale*".

Per essere ancora più chiari e ribadire il concetto, l'ufficio nella persona di chi lo dirige ha "l'obbligo giuridico" di fornire una motivazione scritta da comunicare all'interessato che, a sua volta, ha avviato con l'istanza di concessione di detti istituti, un procedimento amministrativo (ex L. 241/90 e ss. mm. Ii.) per iscritto che deve concludersi nel medesimo modo.

L'Amministrazione ha il dovere di contemperare le esigenze di servizio con quelle del personale e pertanto, a giudizio della scrivente Organizzazione Sindacale, non puo' esistere un ambiente lavorativo sereno e proficuo senza il rispetto delle norme. Detto questo, in un'ottica di fattiva collaborazione, sarebbe apprezzabile, e non procrastinabile, un Autorevole e risolutivo intervento, presso l'Ufficio diretto dal Dr. Marcone, al fine di **ristabilire il regolare funzionamento e gestione del personale secondo le logiche dettate dalle norme, prima fra tutte l'art. 97 della Costituzione** (*i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*).

Pertanto alla luce di quanto sopra, questa Organizzazione Sindacale si riserva, qualora si verificassero ulteriori violazioni delle norme vigenti, di rivolgersi nelle sedi competenti; poiché atteggiamenti prevaricatori dei diritti dei lavoratori sono da censurare con ogni sollecitudine.

In attesa di gentile riscontro sulle criticità segnalate, relative a questi "diritti imprescindibili" per l'operatore di Polizia, si porgono cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Originale firmato agli atti

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com
SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO: +39 339 4830512